

Regolamento di modifica al Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) emanato con Decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2023, n. 056.

art. 1 modifiche all'articolo 4 del DPREg 056/2023
art. 2 modifiche all'articolo 5 del DPREg 056/2023
art. 3 modifica all'articolo 7 del DPREg 056/2023
art. 4 modifiche all'articolo 9 del DPREg 056/2023
art. 5 modifica all'articolo 13 del DPREg 056/2023
art. 6 sostituzione dell'Allegato A del DPREg 056/2023
art. 7 disposizioni transitorie
art. 8 entrata in vigore

Allegato A

art. 1 modifiche all'articolo 4 del DPRReg 056/2023

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 15 marzo 2023, n. 056 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio, per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppolmpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2831/2023>> e le parole <<serie L n. 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite delle seguenti: <<serie L del 15 dicembre 2023>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa unica non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.>>;

c) al comma 3 le parole: <<Regolamento (UE) 1407/2013>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Regolamento (UE) 2831/2023>>.

art. 2 modifiche all'articolo 5 del DPRReg 056/2023

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 056/2023 dopo le parole: <<Gli interventi>> sono inserite le seguenti: << di cui al comma 1>> e dopo le parole <<vigente in materia di albergo diffuso>> sono inserite le seguenti: << e sono ammissibili solo qualora rispettino e preservino i caratteri formali e morfologici dei contesti storici architettonici.>>.

art. 3 modifica all'articolo 7 del DPRReg 056/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 056/2023 le parole: <<di euro 500.000,00>> sono sostituite dalle seguenti:<<di euro un milione>>.

art. 4 modifiche all'articolo 9 del DPRReg 056/2023

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 056/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<dall'1 al 31 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'1 marzo al 30 aprile>>;

b) alla lettera k) del comma 5 le parole: <<Regolamento (UE) 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<Regolamento (UE) 2831/2023>>.

art. 5 modifica all'articolo 13 del DPRReg 056/2023

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 056/2023, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<< 1 bis. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo è nominata la Commissione interna per la valutazione delle domande formata da tre componenti di cui almeno uno con profilo professionale tecnico.>>

art. 6 sostituzione dell'Allegato A del DPRReg 056/2023

1. L'Allegato A del decreto del Presidente della Regione 056/2023 è sostituito dall'Allegato A del presente regolamento.

art. 7 disposizioni transitorie

1. Gli articoli 5, 7 e 13 e l'Allegato A del decreto del Presidente della Regione 056/2023, come modificati rispettivamente con gli articoli 2, 3, 5 e 6, trovano applicazione dall'1 gennaio 2025.

art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

TABELLA PUNTEGGI	
CRITERI	PUNTEGGIO
1. Coerenza del progetto con le finalità di cui all'articolo 35, comma 7, LR 3/2021 per lo sviluppo di elementi di attrattività turistica, anche in armonia e collegamento con le linee strategiche del marketing turistico regionale elaborate e aggiornate da PromoTurismo FVG e pubblicate sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it)	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato
2. Recupero e valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica esistenti per la realizzazione o l'adeguamento di unità abitative da destinarsi ad albergo diffuso. Numero di edifici coinvolti nel progetto unitario	Almeno 2 immobili: 10 punti
3. Coinvolgimento nel progetto unitario di operatori economici e associazioni del territorio che gestiscono servizi a carattere culturale, ricreativo, sportivo, commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree comunali di intervento.	2 punto per ogni operatore economico e associazioni del territorio coinvolta fino a un massimo di 20 punti
4. A seguito della realizzazione del progetto unitario, presenza nell'albergo diffuso di almeno un edificio in classe energetica A	10 punti
5. Aumento di almeno 10 posti letto	Per gli alberghi diffusi di nuova creazione: -10 punti per la creazione di almeno 10 posti letto ulteriori rispetto al minimo previsto dalla normativa regionale di settore. Per gli alberghi diffusi esistenti: -10 punti per la creazione di almeno 10 posti letto ulteriori rispetto a quelli esistenti alla data di presentazione della domanda.
6. Ad esclusione degli impianti realizzati negli edifici in classe A, realizzazione di impianti ad energia sostenibile o che prevedono l'allacciamento ad impianti energia sostenibile.	5 punti per ogni impianto o allacciamento ad impianto, fino a un massimo di 20 punti
7. Ammodernamento con utilizzo di materiali edili ecocompatibili (mancanza di componenti tossici, biodegradabilità, bassa impronta di carbonio, riciclabilità, basso consumo energetico, presenza di una certificazione).	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato
8. Ammodernamento coerente con l'immagine coordinata dell'albergo diffuso (corrispondenza delle caratteristiche architettoniche degli immobili oggetto di intervento con le caratteristiche estetiche caratteristiche dell'albergo diffuso di riferimento, nonché con i caratteri formali e morfologici dei contesti storico tradizionali di riferimento).	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato

Note per l'attribuzione dei punteggi:

eccellente	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono descritti in modo convincente e significativo, non sono presenti aspetti privi di chiarezza
ottimo	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono descritti in modo adeguato, sono forniti gli elementi sostanziali richiesti.
buono	Gli aspetti sostanziali sono valutati in maniera completa seppur in modo generale e privo di dettagli.
sufficiente	Gli aspetti sostanziali sono affrontati parzialmente, fornendo elementi non completi o privi di rilevanza.
non adeguato	Gli aspetti sostanziali non sono affrontati o lo sono marginalmente e non consentono una valutazione perché carenti o incompleti.

VISTO: IL PRESIDENTE